

Bologna, 10 aprile 2019

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Loro Sedi

OGGETTO: Istanza di Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 –“Sisma bonus”decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65 – Metodo semplificato

QUESITO

In relazione all'allegato A del Decreto 65/2017 “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, relativamente al metodo semplificato (§ 2.2; § 3.2) e specificatamente alla tab. 6 “Approccio semplificato per gli interventi sulle costruzioni di muratura - Interventi locali necessari per ridurre la vulnerabilità di una sola classe”, si espone quanto segue.

La tabella presenta una “apparente” lacuna per le opere relative al passaggio di classe di vulnerabilità per gli edifici in “mattoni o pietra lavorata”: nella colonna in cui è indicato il passaggio di “Classe di Vulnerabilità - CdV” viene previsto il passaggio da V6 a V5 e, di seguito, da V4 a V3.

Leggendo in senso letterale dette indicazioni, sembrerebbe che non sia mai consentito (con il metodo semplificato) il passaggio da V5 a V4 quando, in realtà, appare più logico ipotizzare che si tratti di un mero refuso tipografico e che anziché “da V4 a V3” nella realtà debba leggersi “da V5 a V4”.

Si chiede pertanto se Codesta Agenzia condivide l'interpretazione sopra indicata che appare la più logica e la più coerente con la ratio della Tabella.

La presente viene indirizzata anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di una eventuale interpretazione autentica.

Il Consigliere Segretario
Ing. Marco Gasparini



Il Presidente
Ing. Andrea Gnudi

